

Doc. XXXIV
n. 1

COMITATO PARLAMENTARE
PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

(istituito con legge 3 agosto 2007, n. 124)

(composta dai senatori: Rutelli, Presidente; Esposito, Vicepresidente; Caforio, Passoni, Quagliariello e dai deputati: Cota, Segretario; Briguglio, Cicchitto, Fiano, Rosato)

RELAZIONE
SUI RISCHI PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE
PER LA SICUREZZA DERIVANTI DALL'ACQUISIZIONE
E MANCATA DISTRUZIONE DI DATI SENSIBILI
PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

(Relatore: sen. Francesco RUTELLI)

approvata nella seduta del 12 febbraio 2009

Trasmessa alle Presidenze il 13 febbraio 2009

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Il Presidente

Roma, 13 febbraio 2009

Prot. n. 417 /CSR

Caro Presidente,

nella seduta del 12 febbraio 2009 il Comitato che presiedo ha approvato all'unanimità la Relazione "sui rischi per l'efficienza dei Servizi di informazione e sicurezza derivanti dall'acquisizione e mancata distruzione di dati sensibili per la sicurezza della Repubblica".

Nella medesima seduta il Comitato ha, altresì, deciso - ai sensi degli articoli 35 e 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 - di rendere pubblica la relazione, deliberandone la presentazione al Parlamento.

In adempimento del voto espresso dal Comitato mi onoro, pertanto, di trasmettere la relazione a Lei e al Presidente della Camera dei deputati.

L'occasione mi è gradita per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Con vive cordenze, tuo

Francesco Rutelli

Sen. Renato SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Il Presidente

Roma, 13 febbraio 2009

Prot. n. 416 /CSR

Caro Presidente,

nella seduta del 12 febbraio 2009 il Comitato che presiedo ha approvato all'unanimità la Relazione sui "rischi per l'efficienza dei Servizi di informazione e sicurezza derivanti dall'acquisizione e mancata distruzione di dati sensibili per la sicurezza della Repubblica".

Nella medesima seduta il Comitato ha, altresì, deciso - ai sensi degli articoli 35 e 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 - di rendere pubblica la relazione, deliberandone la presentazione al Parlamento.

In adempimento del voto espresso dal Comitato mi onoro, pertanto, di trasmettere la relazione a Lei e al Presidente del Senato della Repubblica.

L'occasione mi è gradita per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

con vive cordialità, tuo

Francesco Rutelli

On. Gianfranco FINI
Presidente della
Camera dei Deputati

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Premessa	<i>Pag.</i>	9
2. L'attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	12
3. Acquisizione di dati di traffico telefonico di appartenenti ai Servizi	»	13
4. Il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza indagato nelle inchieste Poseidone e Why not?.....	»	16
5. Considerazioni conclusive.....	»	19
– Appendice 1 - Dati numerici relativi alle acquisizioni ..	»	23
– Appendice 2 – Glossario	»	27

PAGINA BIANCA

1. PREMessa.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è competente a verificare, "in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni".

Sulla base di tale competenza il Comitato, avendo appreso da notizie di stampa del presunto coinvolgimento di personale dei Servizi di informazione per la sicurezza, dell'acquisizione di materiali classificati e della possibile formazione di archivi concernenti anche appartenenti ai Servizi nell'ambito delle inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha ritenuto - su proposta di alcuni componenti - di richiedere alla Procura generale di Catanzaro "copia di tutti gli atti e documenti relativi al suddetto procedimento che riguardino profili di specifica competenza del Comitato medesimo".

Tale documentazione è stata richiesta dal Comitato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 124, a norma del quale "il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relative a indagini e inchieste parlamentari".

È opportuno precisare fin dalla premessa di questa relazione che il Comitato considera suo preciso dovere istituzionale esprimere grande preoccupazione per le ripercussioni che l'eco di questa vicenda può avere sulla sicurezza delle comunicazioni tra appartenenti ai Servizi di informazione e loro interlocutori esterni al sistema della sicurezza, siano essi operatori della sicurezza o fonti informative.

Il Comitato ritiene altresì di dover esprimere preoccupazione per i rischi che si possono determinare per la credibilità delle nostre agenzie nei loro rapporti con gli omologhi organismi di *intelligence* degli altri Paesi.

Il Comitato ha, dunque, ritenuto fin dal primo atto da esso adottato di dover svolgere in modo rigoroso la propria indagine con riferimento alle vicende riguardanti il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza e ai rischi che potessero derivare per la loro efficienza.

Va precisato anche che il Comitato, coerentemente con le prescrizioni normative relative alle proprie competenze e con l'impostazione data fin dal principio ai propri lavori, ha ritenuto di dover circoscrivere la presente relazione al tema precedentemente indicato. Avendo, tuttavia, rilevato, nel corso delle proprie acquisizioni, talune anomalie particolarmente significative di carattere istituzionale, ritiene di doverle segnalare in una comuni-

cazione diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che potranno così effettuare le loro valutazioni.

Va, comunque, informato il Parlamento che nella documentazione pervenuta e nel corso delle audizioni svolte sono emersi elementi ulteriori di rilevante interesse, concernenti il coinvolgimento nelle due inchieste giudiziarie di un elevato numero di utenze telefoniche fisse e mobili riconducibili a molti cittadini apparentemente estranei all'inchiesta giudiziaria, tra i quali anche parlamentari e soggetti che rivestono ruoli istituzionali.

Tra le utenze individuate vi sono quelle riferite al Procuratore nazionale antimafia e ad altri magistrati della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, a tredici parlamentari, tra cui il Presidente del Consiglio, il Ministro e il Viceministro dell'interno ed il Ministro della giustizia appartenenti a diverse compagini governative, a cinque partiti o gruppi politici, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (segreteria del Presidente), alla Presidenza del Consiglio, ai principali Ministeri, ai vertici della Guardia di finanza, al capo degli ispettori del Ministero della giustizia e all'ambasciata degli Stati Uniti in Italia. In tutti questi casi sono stati richiesti e acquisiti i dati di traffico telefonico. Risultano, inoltre, essere state richieste le intestazioni anagrafiche di cinquantadue utenze telefoniche fisse e mobili riconducibili al Consiglio superiore della magistratura e di quattordici utenze fisse del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Sono poi emerse questioni riguardanti la funzionalità e l'efficacia delle normative in vigore sulla tutela dei dati sensibili. Tali evidenze riguardano anche le modalità di svolgimento delle indagini con l'ausilio di tecniche e tecnologie legate allo sviluppo dei tabulati di traffico telefonico, le anomalie riscontrate sulla gestione e conservazione di questi dati, le circostanze invasive per la *privacy* dei cittadini, l'esigenza di controllo nel corso della loro acquisizione e di effettiva distruzione dei dati estranei all'accertamento dei fatti oggetto dell'indagine. Su tutti questi aspetti sono auspicabili modifiche legislative o regolamentari adeguate a risolvere criticità e lacune.

Al riguardo, il Comitato ritiene opportuno evidenziare i seguenti punti:

– il metodo che è stato utilizzato per lo svolgimento della consulenza nell'ambito delle inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro si basa sull'acquisizione di un elevato numero di intestazioni anagrafiche e di tabulati di traffico telefonico. Il Raggruppamento operativo speciale (ROS) ha accertato che il consulente avrebbe ottenuto le anagrafiche di circa 392.000 intestatari e richiesto 1.402 tabulati di traffico storico, nell'ambito di entrambi i procedimenti penali (Why not? e Poseidone). Come meglio specificato in appendice 1, i dati pervenuti non sono omogenei: ciò, in parte, potrebbe derivare, quanto alle richieste anagrafiche, dal fatto che il ROS ha depurato i dati provenienti dai gestori telefonici delle movimentazioni storiche riguardanti la stessa utenza (ricariche, cambi di residenza, cambi di profilo contrattuale); quanto ai tabu-

lati, dalla ripetizione anche plurima dell'accertamento per la medesima utenza. È fondamentale tenere presente che l'acquisizione di questi tabulati consente anche il "tracciamento" degli spostamenti dei soggetti titolari dell'utenza telefonica mobile e viola la *privacy* in una misura non inferiore rispetto a quanto accade con le intercettazioni telefoniche;

– in base agli elementi nella disponibilità del Comitato non è emerso un criterio chiaro per la individuazione delle utenze telefoniche fisse e mobili i cui tabulati sono stati sviluppati, così da cancellare il confine tra la legittimità di accertamenti volti a perseguire attività illecite e l'invasività nei confronti di situazioni totalmente estranee alle indagini;

– anziché utilizzare figure di consulenti privati per lo svolgimento di accertamenti su questioni delicate, sarebbe preferibile che gli stessi fossero svolti da strutture delle forze di polizia. In base a quanto comunicato al Comitato dai gestori telefonici, risulta che il dottor Genchi, da solo, ha effettuato circa il 95 per cento di tutte le richieste di dati anagrafici e di traffico telefonico ad essi pervenuti da soggetti privati;

– merita di essere sottolineato il rapporto che si viene ad instaurare tra il pubblico ministero e un consulente, che non si limita a rispondere ai quesiti del magistrato, ma che svolge vere e proprie indagini con valutazioni e suggerimenti. In questo ambito, i decreti sottoposti alla firma del pubblico ministero sembrano, pertanto, assumere un carattere meramente formale, con lunghi elenchi di numeri telefonici privi di intestatario che non avrebbero potuto essere da questo riscontrati; nell'acquisizione di intestatari anagrafici attraverso uno dei gestori telefonici, in particolare, il consulente si è avvalso di un *account* fornito da altra Procura della Repubblica (Marsala); tali acquisizioni (pur avvenute nel rispetto delle procedure da parte del gestore) non sono state effettuate utilizzando l'*account* riferito alle inchieste di Catanzaro;

– non sussistono regole che forniscono sufficienti garanzie sulla conservazione dei dati acquisiti e sulla loro distruzione quando si rivelano estranei all'indagine. Ciò potrebbe consentire la formazione di archivi informatici e di vere e proprie "banche dati" al di fuori di ogni controllo. Nel caso specifico del dottor Genchi, egli ha informato il Comitato di avere trattenuto copia integrale del materiale acquisito dal ROS su incarico della Procura generale di Catanzaro;

– meritevole di attenta riflessione per le autorità competenti è inoltre la circostanza che il dottor Genchi svolga attualmente la propria attività di consulenza per molti uffici giudiziari, non già come vice questore aggiunto della polizia di Stato, e quindi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, bensì come soggetto privato, in aspettativa non retribuita dalla polizia di Stato da circa 10 anni per distacco sindacale. A tale proposito il Comitato esprime le proprie perplessità su tale situazione, resa possibile dalla normativa oggi vigente;

– è opportuno, infine, precisare che non rientra nell'ambito della competenza del Comitato né valutare in linea generale i criteri con cui sono svolte le indagini da parte dell'autorità giudiziaria, né esprimere giudizi su indagini complesse come quelle di Catanzaro, attese anche le con-

dizioni particolarmente difficili nelle quali si trova a operare la magistratura in aree a forte presenza criminale, quale è anche la Calabria.

2. L'ATTIVITÀ DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA.

Il 17 dicembre 2008 il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, a seguito della richiesta formulata da alcuni componenti, richiede con lettera alla Procura generale di Catanzaro, relativamente ai profili di propria competenza, copia di atti e documenti concernenti il procedimento penale n.2057/06 (Why not?).

Il 7 gennaio 2009 il Comitato riceve esclusivamente copia delle annotazioni del ROS dei Carabinieri elaborate per la Procura generale di Catanzaro dalla quale aveva ricevuto l'incarico di effettuare talune verifiche sull'operato del consulente Genchi nell'ambito delle inchieste Why not? e Poseidone.

Il 12 gennaio 2009 e successivamente il 15 gennaio, il Comitato richiede alla Procura generale di Catanzaro l'invio di ulteriore documentazione necessaria alla comprensione dei documenti già trasmessi (allegati alle annotazioni del ROS e cosiddetta "banca dati").

Il 12 gennaio 2009 vengono anche richiesti, con lettera indirizzata al Direttore generale del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), chiarimenti sul personale appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza coinvolto nel predetto procedimento.

Il 16 gennaio 2009 la Procura generale di Catanzaro trasmette gli allegati alle annotazioni del ROS.

Il 21 gennaio 2009 perviene al Comitato la risposta del Direttore generale del DIS.

Il 24 gennaio 2009 la Procura generale di Catanzaro trasmette un'ulteriore annotazione del ROS.

Il 30 gennaio 2009 il Comitato svolge l'audizione del professor Francesco Pizzetti, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, del magistrato dottor Luigi De Magistris e del dottor Gioacchino Genchi, consulente informatico.

Il 2 febbraio 2009 il Comitato svolge quindi l'audizione del dottor Enzo Jannelli, procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, del dottor Salvatore Curcio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, del colonnello Pasquale Angelosanto del ROS dei Carabinieri e dei rappresentanti delle società Telecom/Tim e Vodafone.

Il 5 febbraio 2009 il Comitato svolge, infine, l'audizione dell'ammiraglio Bruno Branciforte, direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), del generale Giorgio Piccirillo, direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), del prefetto Giovanni De Gennaro, direttore generale del DIS e dei rappresentanti della società telefonica Wind.

Ulteriore documentazione è stata successivamente acquisita dal Comitato anche ad integrazione delle audizioni. Si segnala, altresì, che nonostante le reiterate richieste non è stato trasmesso all'organo parlamentare l'insieme dei dati su supporto informatico (definiti dalla Procura generale di Catanzaro "banca dati") consegnati dal consulente Genchi ai Carabinieri del ROS, dopo la revoca del suo incarico, limitatamente all'inchiesta Why not?

La documentazione è, quindi, sicuramente incompleta e non si può escludere che le attività d'indagine abbiano riguardato sia altri appartenenti ai Servizi, oltre ai casi citati nella presente relazione, sia altri esponenti dei vertici istituzionali e politici.

Per queste ragioni il Comitato si riserva, allorché nei prossimi mesi dovessero emergere ulteriori elementi relativi a profili di propria competenza, di acquisire altra documentazione e di svolgere ogni iniziativa necessaria che consenta di integrare quanto fino ad oggi emerso e che è oggetto della presente relazione.

La mancata trasmissione della "banca dati" è stata motivata con la difficoltà che il Comitato avrebbe incontrato nell'esame dei dati in essa contenuti, senza poter disporre di un compiuto sviluppo degli stessi.

A tale riguardo, occorre anche precisare che il consulente, secondo quanto riportato dal ROS, non ha consegnato al momento della revoca dell'incarico le elaborazioni da lui sviluppate ai fini dell'individuazione degli effettivi utilizzatori delle utenze telefoniche. Tale attività è ancora in corso da parte del ROS, che ha elaborato fino ad oggi, dall'ottobre 2007, soltanto una piccola parte dei dati acquisiti.

L'eccessiva lunghezza di questa procedura ha suscitato molte perplessità nel Comitato, determinando anche una limitazione nell'attività di analisi da esso svolta.

3. ACQUISIZIONE DI DATI DI TRAFFICO TELEFONICO DI APPARTENENTI AI SERVIZI.

Sulla base della documentazione acquisita e delle audizioni svolte, il Comitato ha cercato di ricostruire una complessa serie di fatti sulla cui completezza occorre comunque mantenere una necessaria riserva, anche tenendo conto della limitata capacità di accertamento propria delle sue prerogative.

Il Comitato ha verificato che nell'ambito delle due inchieste Poseidone e Why not? sono stati richiesti e acquisiti i tabulati del traffico telefonico relativi ai ventiquattro mesi antecedenti la data di richiesta di un'utenza di telefonia mobile utilizzata dal direttore *pro tempore* del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) generale Nicolò Pollari.

L'acquisizione, nell'ambito del procedimento Poseidone, è stata autorizzata con decreto del 10 marzo 2007 emesso dal pubblico ministero di Catanzaro, dottor De Magistris, ed eseguita dal consulente informatico dottor Gioacchino Genchi.

Occorre ricordare che il generale Pollari è stato Direttore del SISMI fino al 15 dicembre 2006 e che pertanto i dati di traffico telefonico acquisiti hanno interessato il periodo del suo mandato per un arco temporale di oltre 20 mesi.

È da precisare che, come affermato dal consulente, con i dati di traffico telefonico sono state rilevate anche le localizzazioni e gli spostamenti del Direttore del SISMI, che sono stati dallo stesso consulente utilizzati per verificare se il generale fosse o meno presente nelle zone di interesse dell'indagine.

Nelle audizioni del dottor De Magistris e del dottor Genchi è stata affermata l'assoluta estraneità del generale Pollari all'oggetto delle due inchieste giudiziarie, mentre non è stata evidenziata nessuna particolare esigenza investigativa tale da giustificare l'acquisizione dei tabulati, contenenti anche la localizzazione dei suoi spostamenti.

Sulla consapevolezza del magistrato e del suo consulente circa l'effettiva riconducibilità dell'utenza telefonica all'intestatario generale Pollari sono emerse ricostruzioni discordanti nel corso delle audizioni.

Nell'annotazione redatta dal ROS dei Carabinieri il 17 marzo 2008 si afferma che nella rubrica telefonica di un cellulare sequestrato nell'ambito dell'inchiesta Poseidone e appartenente a un indagato - alto ufficiale della Guardia di finanza - è indicato, accanto all'utenza telefonica in questione, il nominativo "gen Pollari" e che tale cellulare è rimasto nella disponibilità del consulente tra il 1° e il 10 marzo 2007: lo stesso consulente, secondo il ROS, non poteva non essere consapevole della possibilità che la sua richiesta di dati di traffico riguardasse l'ex Direttore del SISMI.

Il dottor Genchi ha precisato nel corso della sua audizione di non aver tenuto conto di quanto riportato nella rubrica telefonica del cellulare sequestrato. Egli sostiene che per il suo metodo di lavoro, nella fase acquisitiva dei dati, occorre basarsi, piuttosto che sulle rubriche dei cellulari, (che possono non essere corrispondenti alla realtà), sulle richieste rivolte alle società telefoniche relativamente agli intestatari e sulle successive attività da compiere per individuare gli effettivi utilizzatori.

Al riguardo ha precisato di aver richiesto le anagrafiche telefoniche di quella utenza sia il 28 marzo 2007 nell'ambito del procedimento Poseidone, sia il 7 luglio 2007 nell'ambito del procedimento Why not?. Il dottor Genchi ha anche chiarito che l'individuazione dell'intestatario e dell'utilizzatore di un'utenza si presenta come un procedimento complesso per il quale sono indispensabili richieste specifiche a tutte le aziende telefoniche. Nel caso dell'utenza rinvenuta nella rubrica dell'indagato con l'indicazione "gen Pollari" sono risultate dalle interrogazioni alle società telefoniche diverse intestazioni di questo numero succedutesi nel tempo.

Nel corso dell'indagine Why not? risultano, inoltre, essere state anche acquisite le intestazioni anagrafiche, nonché i dati di traffico telefonico, di due utenze mobili riconducibili a due stretti familiari del generale Pollari.

Va sottolineato che, nel corso della sua audizione, il dottor Genchi ha sostenuto tesi contraddittorie tra loro ed in relazione a quanto riferito dal dottor De Magistris. Ha precisato di essere stato sicuramente consapevole

di avere acquisito i tabulati del generale Pollari, anche se, permanendo in lui ancora dei dubbi, al fine di chiarirli aveva ottenuto, tramite "amici giornalisti", copia degli atti del processo di Milano riguardanti l'indagine Abu Omar nei quali era indicata l'utenza telefonica del generale.

Sulla base degli atti in possesso del Comitato relativamente a quest'ultimo procedimento, non sembra esservi corrispondenza tra l'utenza in questione e quella richiamata negli atti di Milano, anche se non si può escludere che tale utenza sia ricompresa in altri atti processuali.

Un'ulteriore contraddizione riguarda un punto di grande rilievo, vale a dire l'individuazione di chi abbia potuto prendere visione dei dati di traffico telefonico riconducibili al direttore del SISMI.

Dopo una prima affermazione nella quale il dottor Genchi dichiara di essere stato l'unico ad aver visto i tabulati, il consulente precisa che essi sono stati visionati anche dai suoi collaboratori e dal dottor De Magistris. Infine, ad un'ulteriore domanda su tale aspetto, fa presente di non averne neanche mai preso visione perché non interessato.

Tema questo che richiama da vicino l'altro, altrettanto rilevante, del livello di cautele che il consulente avrebbe dovuto adottare per la custodia di dati così sensibili. Al riguardo, il dottor De Magistris ha affermato di aver raccomandato il massimo scrupolo nel caso ci si imbattesse in persone che godevano di guarentigie parlamentari o che prestavano attività nei Servizi. Il dottor Genchi ha dapprima sostenuto la necessità di non operare distinzioni, al fine di assicurare a tutti pari sicurezza e riservatezza.

Successivamente ha sostenuto, invece, che per i Servizi di sicurezza gli veniva richiesta particolare cautela.

Il Comitato ha, altresì, accertato che sono stati richiesti e acquisiti, con decreti del pubblico ministero adottati il 26 giugno 2007, i dati di traffico telefonico per un periodo di ventiquattro mesi di altri due appartenenti ai Servizi, di cui è opportuno non indicare i nominativi e circa i quali non è risultato dalla lettura degli atti disponibili né dalle audizioni alcun coinvolgimento nelle indagini.

Nell'ambito del procedimento penale Poseidone vengono inoltre acquisiti dati di traffico telefonico anche di altri appartenenti ai Servizi. In particolare, il pubblico ministero Luigi De Magistris emette il 30 gennaio 2007 un decreto di acquisizione, per un periodo di ventiquattro mesi antecedente alla notifica del provvedimento, dei tabulati di un'utenza così identificata: Ministero della difesa - RUD (Mancini).

Nello stesso decreto il dottor Genchi viene delegato alla sua esecuzione con l'acquisizione dei dati di traffico. La riconducibilità al Mancini, appartenente al SISMI, risulta dalla relazione tecnica del dottor Genchi, sempre del 30 gennaio 2007, nella quale è indicato il nome dell'intestatario dell'utenza.

Va considerato che tra le acquisizioni di tabulati vi è anche quella di utenze attribuite a Tavaroli, Ghioni e Bove, già responsabili e appartenenti alla Security Telecom, senza che siano chiare le ragioni per le quali ciò sia avvenuto all'interno del procedimento giudiziario Poseidone.

Sempre in data 30 gennaio 2007, nell'ambito dello stesso procedimento, il pubblico ministero Luigi De Magistris emette decreto di acquisizione, per un periodo di ventiquattro mesi antecedente alla notifica del provvedimento, dei dati di traffico in entrata e in uscita di un'utenza riconducibile ad un alto funzionario del SISMI, successivamente deceduto. Nello stesso decreto il dottor Genchi viene delegato alla sua esecuzione con l'acquisizione dei dati di traffico. Anche in questo caso la riconducibilità risulta dalla relazione tecnica del dottor Genchi, anch'essa del 30 gennaio 2007, in cui è indicato il nome dell'intestatario dell'utenza.

Sono stati acquisiti, infine, otto tabulati di traffico relativi a utenze telefoniche, di cui allo stato non è possibile individuare l'utilizzatore effettivo, che risultano intestate ad enti o indirizzi sicuramente riconducibili ai Servizi di informazione per la sicurezza.

4. II PERSONALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA INDAGATO NELLE INCHIESTE POSEIDONE E WHY NOT?

Il 15 giugno 2007 il pubblico ministero De Magistris, nell'ambito del procedimento Why not?, disponeva l'iscrizione nel Registro notizie di reato del capo centro del SISMI a Padova all'epoca dei fatti, per i reati di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, promozione o partecipazione ad associazioni segrete.

È opportuno dar conto di tutte le informazioni acquisite dal Comitato, anche per le divergenti interpretazioni che le hanno accompagnate pur senza riportare il nome del funzionario, tuttora in servizio (il quale, peraltro, non risulta destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Il 18 giugno 2007, i carabinieri del Reparto operativo di Padova, a seguito della esecuzione di un decreto di perquisizione personale e locale emesso tre giorni prima dalla Procura di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale Why not?, hanno sequestrato due cellulari rinvenuti presso l'abitazione del funzionario. Si è trattato, in questo caso, di cellulari personali. Nel corso di tale perquisizione l'interessato ha invocato il segreto di Stato per il cellulare di servizio e per l'ufficio, e in relazione a ciò è stata contattata telefonicamente la direzione centrale del SISMI. Ciò risulta dal verbale di perquisizione del 18 giugno 2007.

Il 26 giugno 2007, i carabinieri del Reparto operativo di Catanzaro procedevano alla perquisizione dell'Ufficio del SISMI di Padova. Nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria venivano rinvenuti altri due telefoni cellulari, che, su autorizzazione verbale dell'autorità giudiziaria, venivano sigillati ed affidati al funzionario responsabile del SISMI, inviato dalla direzione centrale per assistere alla perquisizione. Nella successiva attività di analisi, condotta dallo stesso personale del SISMI sui predetti telefoni cellulari, veniva redatta una nota contenente gli esiti di tale accertamento, nella quale veniva dato atto che per alcuni numeri telefonici

erano state cancellate le informazioni caratterizzate da particolare riservatezza riferibili alle attività del servizio.

In relazione a questi due telefoni cellulari di servizio, nell'annotazione del ROS del 17 marzo 2008 si afferma che la polizia giudiziaria non aveva indicato nel verbale i relativi numeri telefonici poiché soggetti al "segreto di Stato", mentre nel verbale di perquisizione del 26 giugno 2007 si parla di due telefoni di servizio, soggetti al segreto.

Il direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Branciforte, nell'audizione del 5 febbraio 2009, ha precisato che il SISMI non è intervenuto nel corso della perquisizione dell'alloggio del funzionario, mentre, quando si è trattato di perquisire l'ufficio, il Servizio ha chiesto che la perquisizione avvenisse in presenza di un proprio rappresentante della direzione centrale. L'AISE ha anche precisato che nel corso di questa operazione sono stati rinvenuti e sequestrati due telefoni di servizio, affidati, in un plico sigillato, ai responsabili del Servizio presenti alla perquisizione. Soltanto tre mesi dopo, il 17 settembre, il Nucleo operativo di Catanzaro ha proceduto all'apertura, insieme a rappresentanti del Servizio, dei plichi sigillati e alla lettura del loro contenuto. In seguito, l'AISE ha rilasciato all'autorità giudiziaria soltanto le informazioni che non erano attinenti all'attività istituzionale. Queste operazioni, secondo l'ammiraglio Branciforte, si sono svolte nella più perfetta regolarità e in accordo con l'autorità giudiziaria.

A proposito dell'ipotizzata opposizione del segreto di Stato, invocata dal funzionario nel corso della perquisizione della propria abitazione, in riferimento al proprio ufficio e ai cellulari ivi presenti, il direttore generale del DIS, prefetto De Gennaro, sulla base degli elementi acquisiti dall'AISE, ha precisato che essa non si è mai configurata come tale, ma che se ne fece solo riserva nell'eventualità che le attività di polizia giudiziaria fossero contestualmente proseguite presso l'ufficio del SISMI senza una preventiva concertazione di modalità di accesso che, nella massima trasparenza, garantissero il rispetto di quanto eccedente l'ambito dell'inchiesta e coperto da segretezza. La riserva non fu esercitata, secondo ciò che è stato riferito dal Direttore generale del DIS, in quanto intercorsero immediati e diretti accordi con l'autorità giudiziaria procedente, al fine di pervenire a una soluzione concordata tesa a conciliare le esigenze di giustizia con quelle di riservatezza; cosa che del resto risulterebbe essere avvenuta in modo lineare all'atto della continuazione dell'attività di perquisizione presso l'ufficio del Servizio di cui il dirigente era titolare a Padova, sigillato per l'esigenza fino a quel momento. Ulteriore dimostrazione, sempre secondo le valutazioni del DIS, che anche la magistratura ha percepito non esservi stata alcuna opposizione del segreto di Stato è stata l'assoluta mancanza dell'atto di interpello prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale.

Occorre precisare che, nel corso della sua audizione presso il Comitato, il colonnello Angelosanto del ROS dei carabinieri ha dichiarato in relazione a tale vicenda che il funzionario del SISMI era stato sottoposto a due atti coercitivi: una perquisizione presso la sua abitazione il 18 giu-

gno 2007 durante la quale la polizia giudiziaria aveva sequestrato due cellulari personali e sui quali lo stesso funzionario aveva opposto il segreto; un'altra perquisizione effettuata il 26 giugno successivo presso l'ufficio di Padova, durante la quale erano stati rinvenuti due cellulari di servizio. Il colonnello Angelosanto ha poi aggiunto che da indagini svolte recentemente risulta effettuata, anche per uno dei cellulari di servizio, l'acquisizione di tabulati su codice IMEI in data antecedente alla perquisizione del 26 giugno; da ciò deriva che il consulente, secondo il colonnello Angelosanto, per una delle utenze di servizio aveva elaborato i dati di traffico, in data anteriore a quella della perquisizione dell'ufficio SISMI.

Questa acquisizione del ROS ha posto nuovamente il Comitato di fronte alla problematica relativa alla permeabilità delle comunicazioni di appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza e, in questo caso, alla apparente mancanza di comunicazione tra il pubblico ministero, che concorda con i Servizi le modalità di una perquisizione, e il consulente, che invece già aveva provveduto, secondo il ROS, ad acquisire parte di quei dati.

Va precisato che uno dei numeri telefonici dei cellulari personali del capo centro di Padova del SISMI emerge già nell'ambito del procedimento Poseidone, quando il 28 marzo 2007 il pubblico ministero De Magistris autorizzava il consulente Genchi a richiedere, tra gli altri, l'intestatario dell'utenza il cui numero ora sappiamo essere uno di quelli personali del medesimo funzionario.

Successivamente, il 20 aprile 2007, nell'ambito del procedimento Why not? il pubblico ministero De Magistris autorizzava il consulente Genchi a richiedere ai gestori telefonici i tabulati di 181 utenze tra cui quella corrispondente al medesimo numero personale. La posizione del funzionario era quindi già stata oggetto di analisi prima della perquisizione del 18 giugno 2007.

In ogni caso, in base a quanto dichiarato dal colonnello Angelosanto, si può affermare che l'acquisizione del tabulato relativo alla IMEI di uno dei cellulari di servizio del funzionario ha permesso la ricostruzione degli spostamenti e dei contatti telefonici del capo centro del SISMI di Padova, nei confronti del quale solo successivamente (cioè al momento della perquisizione) il Servizio era intervenuto, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, per tutelare i dati sensibili ricavabili dai cellulari di servizio. Tale tutela era intesa a riguardare, come indicato nella già citata nota "riservata" del SISMI, i nominativi e le utenze telefoniche riconducibili direttamente ad uffici e personale del SISMI e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), nonché a contatti di interesse istituzionale, anche in un contesto di collaborazione internazionale.

Tra i soggetti indagati nell'inchiesta Why not? vi sono anche una funzionaria già appartenente all'ex Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), nei confronti della quale si è proceduto a perquisizione ma che non risulta destinataria dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e per la quale vi è una richiesta di archiviazione, e un alto ufficiale della Guardia di finanza, recentemente nomi-

nato in una posizione dirigenziale nei Servizi, per la cui utenza telefonica fissa il 28 marzo 2007 sono stati richiesti i tabulati nell'ambito del procedimento Poseidone. L'ufficiale è risultato iscritto nel registro degli indagati del procedimento Why not? dal 15 giugno 2007. In pari data, il pubblico ministero De Magistris ha emesso nei suoi confronti decreto di perquisizione personale e locale, nel corso della quale gli è stato sequestrato un cellulare.

Gli atti relativi alla sua posizione processuale sono in corso di stralcio dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e saranno trasmessi alla Procura di Roma ritenuta dai magistrati di Catanzaro territorialmente competente.

Risulta, infine, al Comitato che nei confronti del funzionario del SISMI già capo centro di Padova e dell'alto ufficiale della Guardia di finanza, con provvedimento del 30 novembre 2007, sono stati disposti accertamenti bancari relativamente ad istituti di credito e uffici postali su tutto il territorio nazionale per il periodo 2000-2007. I dati sono confluiti presso un consulente privato di Torino che non ha ancora provveduto alla loro analisi e che ne mantiene tuttora la disponibilità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Il coinvolgimento di appartenenti o *ex* appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza nei due procedimenti giudiziari oggetto della presente relazione induce a sviluppare alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, si deve sottolineare con preoccupazione l'avvenuta acquisizione dei dati di traffico telefonico del Direttore del SISMI senza che lo stesso fosse indagato e senza che sia possibile comprendere le motivazioni di tale atto in relazione allo svolgimento delle indagini. Come confermato dall'attuale Direttore dell'AISE nel corso della sua audizione, è presumibile che i dati in questione contenessero informazioni sensibili per la sicurezza dello Stato.

Non minore preoccupazione suscita anche l'acquisizione dei dati di traffico telefonico che si è verificata in relazione a un'utenza di telefonia mobile del capo centro *pro tempore* del SISMI di Padova, che, come evidenziato in questa relazione, è avvenuta prima che – con la perquisizione dell'abitazione e dell'ufficio, nonché con il sequestro degli apparati radio-mobili – la direzione del SISMI venisse a conoscenza dell'esistenza di un'attività di indagine su un proprio dipendente.

Dalla documentazione acquisita dal Comitato emerge, infatti, con certezza che il consulente nell'acquisire i tabulati dell'utenza telefonica mobile del funzionario del SISMI era venuto comunque a conoscenza, ancorché forse senza farne oggetto di elaborazione, di informazioni sensibili per l'attività del Servizio militare. Tali informazioni potevano ricavarsi dallo sviluppo dei tabulati di traffico di quell'utenza; per essi il Servizio, allorché venne a conoscenza dell'attività di indagine, adottò opportune

cautele nei confronti dell'Autorità giudiziaria, che a sua volta si astenne dal richiederne l'acquisizione.

Considerazioni non dissimili possono farsi anche in relazione alle altre utenze telefoniche riconducibili ai Servizi di informazione per la sicurezza e per le quali il Comitato non è in possesso di informazioni che consentano di stabilire quale sviluppo sia stato fatto dei dati di traffico telefonico acquisiti.

In data 9 febbraio 2009 il sottosegretario Letta ha scritto al Presidente del Comitato per chiedere l'acquisizione della documentazione in suo possesso, al fine di valutare l'apposizione del segreto di Stato sui dati telefonici attualmente detenuti dalla Procura della Repubblica di Roma. Il Comitato si è pronunciato favorevolmente alla trasmissione dei documenti.

Occorre considerare che i tabulati relativi a queste inchieste risultano essere ancora in possesso anche del dottor Genchi, il quale ha inoltre precisato di aver consegnato copia integrale di quanto presso di lui acquisito dal ROS dei carabinieri alla Procura di Salerno (dove, quindi, dovrebbe esserci un'altra copia di questo materiale) senza esplicitare se a ciò abbia fatto seguito la distruzione dei tabulati stessi.

È indispensabile una seria riflessione sulle circostanze che hanno reso possibili tali evenienze, anche al fine di valutare i necessari interventi normativi.

L'ordinamento non prevede particolari garanzie per gli appartenenti ai Servizi, dato che la legge n. 124 del 2007 si limita a definire all'articolo 28 una procedura che ne tutela le comunicazioni in caso di intercettazioni, attraverso la possibilità per il Presidente del Consiglio, che deve essere obbligatoriamente informato dall'Autorità giudiziaria, di apporvi il segreto di Stato. Trattandosi di una norma speciale, non può certamente essere interpretata in modo estensivo. Al fine anche di tutelare le capacità operative dei Servizi di sicurezza, modificazioni normative appaiono quindi opportune; esse potrebbero sostanzialmente nell'estensione ai dati di traffico telefonico, che consentono di individuare anche gli spostamenti del possessore di un telefono cellulare, del regime previsto all'articolo 28 della legge n. 124 per le intercettazioni telefoniche.

In assenza di norme specifiche, una delle agenzie di *intelligence* ha definito speciali clausole contrattuali con un gestore telefonico. In pratica, però, tale sistema si è rivelato inefficace. L'altra agenzia e il DIS, viceversa, non hanno ritenuto di attivare un analogo meccanismo: si avverte pertanto un difetto di coordinamento e di iniziativa su una delicata questione, di estremo rilievo per la funzionalità dei Servizi.

Sulle vicende concernenti il personale sottoposto ad indagine, si deve sottolineare che la procedura di perquisizione riguardante il funzionario del SISMI di Padova in principio si era svolta in modo soddisfacente, in quanto, pur nella tutela della riservatezza, si era consentito all'Autorità giudiziaria lo svolgimento delle proprie indagini che, come già evidenziato, non afferivano alla sua attività istituzionale.

Nell'ambito di quel rapporto di leale collaborazione tra apparati dello Stato, che deve sempre essere esercitato, e instauratosi nella circostanza

tra SISMI e Autorità giudiziaria, ha suscitato perplessità nel Comitato l'incertezza determinatasi circa l'effettiva opposizione del segreto di Stato.

Il Comitato non è in condizione di esprimere giudizi sulla posizione dell'alto ufficiale della Guardia di finanza, per il quale - senza entrare in alcun modo nel merito della vicenda giudiziaria e fatte salve le piene garanzie in vigore - si rappresenta l'opportunità che le autorità competenti, cui il Comitato ha indirizzato una specifica comunicazione scritta, valutino attentamente la vicenda.

In ogni caso, le comunicazioni rese dai responsabili dei Servizi nel corso delle audizioni presso il Comitato a proposito delle criticità evidenziate in questa relazione non appaiono soddisfacenti. Di fronte ad accertamenti informativi tanto rilevanti e sensibili, il Comitato segnala un'insufficiente percezione da parte del nostro Sistema di informazione per la sicurezza dei rischi che ne conseguono.

Va rilevato a questo proposito che il ROS segnala che il consulente Genchi, nello sviluppare i tabulati di traffico telefonico acquisiti nelle due inchieste, potrebbe avere attinto alcune informazioni da una diversa banca dati.

Appare, quindi, sottovalutato il rischio che soggetti privati possano formare e mantenere nella propria disponibilità una "banca dati" che, ricavata da attività di indagine finanziate dallo Stato, possa assumere dimensioni comparabili, se non addirittura superiori, a quelle di banche dati che sono nella disponibilità delle forze di polizia.

PAGINA BIANCA

APPENDICE 1

DATI NUMERICI RELATIVI ALLE ACQUISIZIONI

Secondo il ROS, nell'annotazione del 3 giugno 2008 il consulente avrebbe proceduto, nell'ambito dei procedimenti penali 1217/05 (Poseidone) e 2057/06 (Why not?), a richiedere gli intestatari di circa 319.000 utenze telefoniche cui vanno aggiunte circa 50.000 utenze del gestore Vodafone (richieste tramite interrogazione diretta al relativo portale AGWeb mediante le proprie credenziali).

In risposta a tali richieste il consulente avrebbe ottenuto notizie nei confronti di circa 342.000 intestatari (persone fisiche e/o giuridiche) cui vanno aggiunte le notizie acquisite autonomamente nei confronti di altri circa 50.000 intestatari tramite il portale Vodafone. In totale oltre 390.000 intestatari, persone fisiche e giuridiche.

ANAGRAFICHE PER ENTRAMBI I PROCEDIMENTI
(secondo il ROS)

Richieste del consulente	319.000 + ~50.000
Risposte dei gestori	342.000 + ~50.000 = ~ 392.000

Per ciò che concerne l'acquisizione dei tabulati, il ROS avrebbe accertato che il consulente avrebbe richiesto i dati di traffico telefonico di utenze (schede SIM) e apparati telefonici cellulari (codici IMEI):

- nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone), 463 richieste di acquisizione di dati di traffico di utenze telefoniche e 117 richieste di acquisizione di dati di traffico telefonico di apparati IMEI;
- nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?), 669 richieste di acquisizione di dati di traffico di utenze telefoniche e 153 richieste di acquisizione di dati di traffico telefonico di apparati IMEI.

TABULATI
(secondo il ROS)

Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	463 SIM + 117 IMEI
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	669 SIM + 153 IMEI
TOTALE RICHIESTE...	1.402

Secondo i dati forniti da Telecom/Tim nel corso dell'audizione del responsabile della sicurezza avvenuta il 2 febbraio 2009, i tabulati richiesti dal consulente nell'ambito del procedimento 1217/05 (tra il 10 febbraio 2006 ed il 12 novembre 2007) sarebbero stati 945, mentre i tabulati richiesti dal consulente nell'ambito del procedimento 2057/06 (tra il 29 marzo ed il 30 ottobre 2007) sarebbero stati 1.153.

TABULATI ¹ (secondo TELECOM/TIM)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	945
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	1.153
TOTALE RICHIESTE . . .	2.098

Per ciò che concerne le richieste di anagrafiche, Telecom/Tim dichiarano che il consulente, nell'ambito del procedimento 1217/05, ne avrebbe richieste 149.817. Nell'ambito del procedimento 2057/06, ne avrebbe richieste 321.931.

ANAGRAFICHE (secondo TELECOM/TIM)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	321.931
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	149.817
TOTALE RICHIESTE . . .	471.748

Secondo la nota di Vodafone, trasmessa al Comitato il 4 febbraio 2009, al dottor Genchi furono rilasciate, a far data dall'anno 2004, tre specifiche credenziali di accesso al sistema AGWeb allo scopo di accedere per via elettronica e in modo tracciato alle anagrafiche dei clienti Vodafone Omnitel.

Per quanto concerne le richieste di anagrafiche, Vodafone non precisa le richieste riferite a ciascuno dei procedimenti penali in questione, ma solo il totale delle interrogazioni effettuate dal consulente tramite il portale AGWeb per il periodo 2006 - 2008, utilizzando l'*account* GGENCHI

¹ Telecom/Tim segnalano che nell'ambito del procedimento penale Poseidone, per 65 utenze, e nell'ambito del procedimento Why not? per 101 utenze, si sono avute una o più reiterazioni di richieste dei dati di traffico.

concessogli su autorizzazione della Procura di Marsala che il consulente usava anche per le esigenze investigative relative ai procedimenti Poseidone e Why not?. Il totale ammonta, per il periodo 2006 - 2008, a 9.146 richieste pari a 716.054 intestatari. Va peraltro precisato che tale procedura è stata dichiarata conforme alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, come affermato dagli stessi rappresentanti della società telefonica, e ad essa intenderebbero conformarsi gli altri gestori per velocizzare le procedure.

Per quanto riguarda i tabulati, si veda la seguente tabella, tenendo presente che la società telefonica parla non tanto di richieste, quanto di tabulati "messi a disposizione" del consulente Genchi:

TABULATI (secondo VODAFONE)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	611
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	870
TOTALE RICHIESTE . . .	1.481

La società Wind con riferimento ai tabulati di traffico, nella nota del 5 febbraio 2009, dichiara che, relativamente al procedimento 1217/05 (Poseidone), sulla base delle richieste del consulente Genchi, sono stati effettuati 599 "inserimenti" (utenze), mentre relativamente al procedimento 2057/06 (Why not?), sono stati effettuati 1.036 "inserimenti" (utenze), per un totale di 1.635.

Per quanto concerne le anagrafiche, Wind precisa che non è in grado di disaggregare il dato che fornisce con riferimento ai singoli procedimenti penali. La società comunica solo il dato relativo agli ingressi del consulente distinti per anno (135.300 per il 2005, 287.575 per il 2006, 244.925 per il 2007).

La società H3G, con lettera del 12 febbraio 2009, ha comunicato i seguenti dati:

ANAGRAFICHE (secondo H3G)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	17.612
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	30.091
TOTALE RICHIESTE . . .	47.703

TABULATI
(secondo H3G)

Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	1.166
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	1.197
TOTALE RICHIESTE . . .	2.363

APPENDICE 2

GLOSSARIO

ANAGRAFICA

Termine generico; dipende dal contesto in cui è usato. Un'interrogazione anagrafica sui sistemi di documentazione del traffico viene fatta fornendo il numero telefonico di una linea fissa o di una SIM cellulare. L'interrogazione "anagrafica storica" produce come risultato la lista di intestatari di una determinata utenza fissa o mobile, qualora siano variati nel tempo, con i relativi riferimenti temporali.

Il termine "anagrafica" è riferibile anche a dati relativi a pagamenti, ricariche, vulture, cambi di piani tariffari, cambi di modalità di fatturazione. Un riferimento, poniamo, a 1.000 anagrafiche non implica quindi che i dati si riferiscano a 1.000 soggetti. Il numero di soggetti dipende dal formato di queste "anagrafiche", da cosa vi è registrato, dal numero e dal tipo di eventi censiti che restano associati a una vera anagrafica (dati identificativi) di un abbonato o utente.

CELLE

La cella è l'area di copertura di una stazione base cellulare (*Mobile Base Station*). Normalmente ha una forma circolare, influenzabile dall'orografia e da altre caratteristiche del territorio, nonché dalle condizioni meteo, dalla potenza di emissione radio, dalle frequenze; al centro della cella c'è l'antenna, più spesso una triade di antenne distanziate reciprocamente di 120° per coprire tutto l'orizzonte.

Nell'accezione gergale, quando ricorre nel contesto dei dati di traffico di telefonia cellulare, la cella non è altro che un identificativo numerico o alfanumerico di una *Mobile Base Station* cui risulta collegato (registrato) un apparato cellulare GSM.

Poiché le MBS sono impianti fissi, di cui l'operatore telefonico conosce con precisione l'ubicazione, se un cellulare risulta registrato su una specifica MBS esso viene, con una certa approssimazione, localizzato come "vicino" all'antenna associata alla MBS.

Nei dati di traffico cellulare (tabulati) associati a una certa utenza resta traccia, per ogni comunicazione, oltre che dei dati relativi al numero chiamato e all'orario, della MBS da cui è iniziata la comunicazione e di quella in cui la stessa comunicazione è terminata. Non c'è normalmente l'analoga informazione relativa all'utenza chiamata: per questo motivo l'esigenza di individuare la localizzazione del "chiamato" comporta generalmente l'acquisizione del tabulato di traffico di quell'utenza, dove in corrispondenza della stessa comunicazione si troveranno, a ruoli invertiti, gli

stessi numeri telefonici coinvolti, ma con la presenza dei dati di localizzazione dell'altra utenza.

CODICE IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

È un codice numerico, formato da 15 cifre decimali, associato univocamente a ciascun apparecchio cellulare. Le sue prime sei cifre identificano la casa costruttrice e il modello del telefono. Viene trasmesso all'inizio di ogni chiamata, e viene registrato facendo parte dei dati di traffico che documentano una comunicazione. Teoricamente è passibile di alterazione, con *software* appositi da installare sul proprio telefono, che non sono però di facile uso e possono pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio con le reti cellulari degli operatori.

CODICE IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*)

Codice numerico di 15 cifre decimali che identifica univocamente un abbonato a una rete cellulare. È memorizzato sulla SIM. A uno stesso codice IMSI possono essere associati più numeri cellulari funzionanti sulla stessa SIM (come si fa in alcuni casi per avere numeri differenti per fax o videoconferenza).

RECORD

È uno dei termini più generici dell'informatica, insieme a "*file*". Si dice "*record*" in genere un elemento basilare di un archivio ("*file*"). I *record* possono essere a formato fisso o variabile. Possono contenere uno o più "campi" in cui vengono registrati i valori da memorizzare.

Per esempio, un *record* anagrafico a formato fisso di lunghezza pari a 68 *byte* può essere usato per registrare nome (20 *byte*), cognome, (20 *byte*), luogo di nascita (20 *byte*), data di nascita (8 *byte*).

Le righe di un documento Word o di un messaggio di posta elettronica sono dei *record* a lunghezza variabile, terminati dal carattere "*carriage return*".

Una sequenza di *record* forma un *file*.

TABULATO TELEFONICO

È un *file* stampato su carta o riprodotto su supporti di memoria di vario genere, che riporta informazioni sulle comunicazioni telefoniche ed SMS effettuate da una certa utenza (numero telefonico) o da un certo apparecchio (numero IMEI). Le comunicazioni sono descritte su *record* formati da righe di testo che riportano le informazioni previste (chiamante, chiamato, ora, identificativo cella/MBS, durata della comunicazione...). Il formato del tabulato può variare da quelli grezzi adoperati da alcune compagnie a quelli più sofisticati, formattati come documenti PDF o con altri formati graficamente elaborati.